Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 29 agosto 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 29 AGOSTO 1963:

LEGGE 14 agosto 1963, n. **1065.**

Variazioni al bilancio dello Stato e a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1962-63, nonchè incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 3 giugno 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1963
registro n. 50 Difesa-Esercito, foglio n. 207

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare « sul campo » già conferite dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

COLTURI Virgilio, nato il 14 ottobre 1911 a Valdisotto (Sondrio), camicia nera Comando XXXV Corpo d'armata (C.S.I.R.). — In difficile missione dava prova di sereno sprezzo del pericolo e fermezza, portandola a termine con grave rischio personale. — Fronte russo del Don Sowkos, 397 - 18/19 dicembre 1942.

DE NEGRI Fortunato, nato il 14 luglio 1913 a Stintino (Sassari), sergente maggiore di fanteria in c.c. Comando Gruppo Divisioni Didessa. — Addetto al Comando di una grande unità, partecipava alle operazioni dello Hararino e del Galla Sidama, dimostrandosi in ogni circostanza, incurante di ogni pericolo, valido e fattivo aiuto dei propri superiori. — Dembidollo, 5 luglio 1941.

FIORE Paolo, nato il 26 settembre 1919 a Foggia, sergente 26° Reggimento artiglieria « Pavia ». — Capo pezzo, durante un attacco del nemico che si era infiltrato fino nei pressi della batteria, malgrado il violento fuoco delle artiglierie e delle armi automatiche incitava con l'esempio e con la voce i propri serventi; riusciva a mantenere costante il ritmo di fuoco del suo pezzo fino all'esaurimento delle munizioni dando così prova di coraggio, senso del dovere e sprezzo del pericolo. — A.S., 15 agosto 1942.

(7531)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. **2091.**

Revisione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente lo ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 1468, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto d'arte di Ascoli Piceno;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la pianta organica dell'Istituto stesso alle attuali esigenze dello insegnamento;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1962 la pianta organica dell'Istituto d'arte di Ascoli Piceno, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 1468, è sostituita da quella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La maggiore spesa di L. 300.000, graverà sul capitolo 242-*bis* del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 32. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Ascoli Piceno

Sezioni: Arti grafiche; Arte pubblicitaria; Fotografia artistica

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni
7. Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di arti grafiche con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Insegnante di arte pubblicitaria con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante di fotografia artistica con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante di tecnologia per le arti grafiche	—	1	—

Segue Istituto d'arte di Ascoli Piceno

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
14 Insegnante di tecnologia per la fotografia	—	1	—
15 Insegnante d'arte applicata per la tipografia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16 Insegnante d'arte applicata per la stampa calcografica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17 Insegnante d'arte applicata per la stampa litografica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18 Insegnante d'arte applicata per la fotoincisione	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19 Insegnante d'arte applicata per la grafica pubblicitaria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20 Insegnante d'arte applicata per la fotografia artistica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21 Segretario economo	1	—	—
22 Applicati di segreteria . .	2	—	—
23 Bidelli	6	—	—

N.B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2092.

Revisione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Faenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente lo ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1938, n. 1778, con il quale è stata approvata la pianta organica dello Istituto d'arte di Faenza;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la pianta organica dell'Istituto stesso alle attuali esigenze dello insegnamento;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1962 la pianta organica dell'Istituto d'arte di Faenza allegata al decreto-legge 22 ottobre 1938, n. 1778, è sostituita da quella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La maggiore spesa di L. 34.100.000 graverà sul capitolo 242-*bis* del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 33. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Faenza

Sezioni: Arte ceramica; Tecnologia ceramica.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnanti di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	2	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'incarico di Conservatore della biblioteca, della fototeca e dell'archivio storico
5. Insegnante di storia dell'arte ceramica, con la direzione del laboratorio del restauro e delle collezioni	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di lingua straniera .	—	1	—
7. Insegnante di matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di tecnologia ceramica e fisica sperimentale, con la direzione dei laboratori	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di chimica ceramica, mineralogia e geologia, con la direzione dei laboratori di chimica	1	—	In tutte le classi
11. Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
12. Insegnante di disegno dal vero .	1	—	In tutte le classi
13. Insegnante di disegno professionale artistico	1	—	In tutte le classi
14. Insegnante di disegno professionale tecnico	1	—	In tutte le classi

Segue Istituto d'arte di Faenza

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
15. Insegnante di plastica . . .	1	—	In tutte le classi
16. Insegnante di decorazione, con la direzione dei laboratori artistici	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante di decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnanti di arte applicata per la decorazione	2	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per la decorazione tradizionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per gli smalti e i colori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per la foggiatura con l'obligo della preparazione del biscotto per il laboratorio di decorazione	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
22. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la stampatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
23. Insegnante d'arte applicata per i forni	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
24. Insegnante d'arte applicata per il restauro	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
25. Insegnanti d'arte applicata per il laboratorio tecnologico	3	—	In tutte le classi della relativa sezione
26. Insegnante d'arte applicata per il laboratorio chimico	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
27. Segretario economo .	1	—	—
28. Applicati di segreteria . . .	4	2	—
29. Bidelli . .	6	3	—

N.B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 novembre 1962, n. 2093.

Istituzione della Sezione « Arte del tessuto » e revisione della pianta organica della Scuola d'arte di Poggiardo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente lo ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1962 è istituita presso la Scuola d'arte di Poggiardo la Sezione « Arte del tessuto ». A decorrere dalla stessa data la pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, n. 1859, è sostituita con quella allegata al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La maggiore spesa di L. 5.980.000 graverà sul capitolo 242-*bis* del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 30. — VILLA

Pianta organica della Scuola d'arte di Poggiardo

Sezioni: Arte del legno; Arte dei metalli; Arte del tessuto.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali i titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità, scienze naturali	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
7. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante per la lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
10. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Insegnante per l'arte del tessuto, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante di tecnologia per il legno e i metalli	—	1	—
13. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

Segue Scuola d'arte di Poggiardo

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
14. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante d'arte applicata per la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per la tessitura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per il tappeto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Segretario economo . .	1	—	—
21. Applicato di segreteria . . .	1	—	—
22. Bidelli	3	—	—

N.B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali della Scuola, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1963, n. **1061.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Associazione « Ente Nazionale Mario di Carpegna », con sede in Roma.

N. 1061. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Associazione « Ente Nazionale Mario di Carpegna », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 100. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1963, n. **1062.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica delle Scuole elementari di Scafati (Salerno).

N. 1062. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica delle Scuole elementari di Scafati (Salerno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 101. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1963, n. **1063.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Messina ad acquistare un suolo edificatorio.

N. 1063. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Messina viene autorizzata ad acquistare dai signori Corrado ed Orazio Mastroeni un suolo edificatorio sito in Messina, villaggio Sant'Agata, al prezzo complessivo di L. 128.238.000 (lire centoventottomilioniduecentotrentottomila).

Visto, *il Guardasigilli* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 103. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. **1064.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio, in località Stazione del comune di Pietrapaola (Cosenza).

N. 1064. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rossano in data 1° giugno 1960, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 9 novembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio, in località Stazione del comune di Pietrapaola (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 108. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1963.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica allo Ente autonomo « Fiera di Messina », con sede in Messina, ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 1038, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 11 giugno 1962, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Vista la lettera del 19 luglio 1963, n. 2595, con la quale il Governo della Regione siciliana ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Collegio, il dott. Franco Tomasino, in sostituzione del commendatore Antonino Rotolo;

Decreta:

Il dott. Franco Tomasino è nominato membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Messina Campionaria internazionale », con sede in Messina, in rappresentanza del Governo della Regione siciliana, in sostituzione del commendatore Antonino Rotolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1963

Il Ministro: Togni

(7754)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Avviso d'asta n. 308, relativo alla costruzione di una scuola a carattere agricolo a Butare (Repubblica del Ruanda)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 120 del 1° agosto 1963 l'avviso d'asta n. 308, relativo alla costruzione di una scuola a carattere agricolo a Butare (Repubblica del Ruanda). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei P.T.O.M.) per un ammontare presunto di franchi ruandesi 8.500.000. Termine previsto per l'esecuzione: 18 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata, in lingua francese, a: Monsieur le Secrétaire Permanent du Conseil des Adjudications de la République Rwandaise, Ministère des Finances, B.P. 158 a Kigali (Ruanda), prima della data fissata per la loro apertura che avverrà l'8 ottobre 1963 alle ore 11 locali nella sala di riunione del « Conseil des Adjudications, Ministère des Finances » a Kigali (Ruanda).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alla gara è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(7727)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 309, relativo alla fornitura di 500.000 traverse circa per la costruzione del primo tronco Yaoundé-Goyoum (km. 334) della ferrovia transcamerunese.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 120 del 1° agosto del 1963, il bando di gara n. 309, relativo ad una fornitura di 500.000 traverse circa per la costruzione del primo tronco Yaoundé-Goyoum (km. 334) della ferrovia transcamerunese. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei P.T.O.M.) per un ammontare da 700 a 900 milioni di franchi C.F.A.

Le offerte, in lingua francese o inglese, dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata, od essere consegnate contro ricevuta, all'indirizzo seguente: « Office du Chemin de fer transcamerounais, Boite postale 625, Yaoundé (Repubblica federale del Camerun) », entro le ore 12 locali del 31 ottobre 1963.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alla gara è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri, ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea ed agli Stati Uniti d'America.

(7728)

Avviso d'asta n. 310, relativo alla fornitura, franco Kigali, di macchinario stradale per i lavori di manutenzione e di ripristino della rete stradale della Repubblica del Ruanda.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 121 del 3 agosto 1963, l'avviso d'asta n. 310, relativo alla fornitura, franco Kigali, di macchinario stradale per i lavori di manutenzione e di ripristino della rete stradale della Repubblica del Ruanda. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei P.T.O.M.) per un ammontare presunto di 15.000.000 franchi ruandesi.

Le offerte, in lingua francese, debbono pervenire a mezzo lettera raccomandata od essere rimesse « brevi manu » a Monsieur le Secrétaire Permanent du Conseil des Adjudications de la République Rwandaise, B.P. 158 a Kigali, prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 16 ottobre 1963 alle ore 11 locali nella sala di riunione del « Conseil des Adjudications », Place de l'Indépendence, Kigali.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alla gara è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(7729)

Bando di gara n. 311, relativo alla fornitura e montaggio delle istallazioni relative al collegamento tele-fonografico ad onde erziane transorizzonte nella Repubblica della Costa d'Avorio.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 121 del 3 agosto 1963 il bando di gara n. 311, relativo alla fornitura e montaggio delle istallazioni relative al collegamento tele-fonografico ad onde erziane transorizzonte nella Repubblica della Costa d'Avorio. Luogo di esecuzione: Abidjan - Gagnoa - Dalca - Man (Repubblica della Costa d'Avorio). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei P.T.O.M.) per un ammontare presunto di fr. CFA 440.000.000.

Le offerte, in lingua francese, debbono pervenire a mezzo lettera raccomandata od essere rimesse « brevi manu » a: Monsieur le Directeur des Postes et Télécommunications de la Côte d'Ivoire a Abidjan (Costa d'Avorio), prima del 6 gennaio 1964. L'apertura delle offerte avverrà il 17 gennaio 1964 all'Office des Postes et Télécommunications de la Côte d'Ivoire » a Abidjan.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alla gara è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(7730)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 285-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 285-VI », della ditta Silvano Bellinaso, con sede in Vicenza, via Barche n. 11.

(7732)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 32-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 32-AR », della ditta Urci Rosanna « Oreficeria Medicea », con sede in Monte San Savino (Arezzo) via della Crocina n. 9.

(7733)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 315-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 315-VI », della ditta Coaro Angela, con sede in Trissino (Vicenza) via IV Novembre n. 16.

(7734)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 22-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 22-TO », della ditta Carlo Cirio, con sede in Torino, via Principe Tommaso n. 16.

(7735)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 35-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 35-VI », della ditta Fiorentin Antonio, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) via della Torre n. 48.

(7736)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 81-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 81-BO », della ditta Scanabissi Umberto, con sede in Bologna via Capo di Lucca n. 25/2.

(7737)

Spostamento del periodo di svolgimento della 1ª Mostra del pomodoro in Piacenza

L'Ente autonomo mostre piacentine, con nota 13 agosto 1963, n. 124/1363, ha reso noto che la 1ª Mostra del pomodoro avrà luogo in Piacenza nei giorni 31 agosto e 1° settembre 1963, anzichè nei giorni 4 e 5 agosto 1963, come precedentemente programmato.

(7738)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Progetto di varianti al piano di ricostruzione di Minturno per la sistemazione della frazione Tufo

Con decreto ministeriale 20 agosto 1963, n. 3564, è stato approvato, con la prescrizione di cui alle premesse del decreto medesimo, un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Minturno, relativo alla sistemazione della frazione Tufo, vistato in 1 planimetria in scala 1·1000.

Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, a norma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(7739)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare

n. A-162 del 29 luglio 1963 Deroga alla competenza territoriale delle banche.

(7718)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di monte San Felice e monte Cimaroni (L'Aquila)

Con decreto ministeriale 22 agosto 1963 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 5 agosto 1951 e seguenti nella zona di monte San Felice e monte Cimaroni (L'Aquila) dell'estensione di ettari 1.031, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 5 agosto 1951, viene revocato.

(7712)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

***Avviso per smarrimento di certificato sostitutivo,* a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.**

L'ing. Paolo Tamburini, nato a Reggio Emilia il 4 gennaio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 29 marzo 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(7741)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 28 agosto 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	620,88	620,97	620,95	620,95	621,02	620,98	621,05	621,02	621 —
$ Can.	573,10	573,20	573,50	573,25	572,40	573,20	573,40	573,25	573,30	573,20
Fr. Sv.	143,88	143,86	143,88	143,865	143,82	143,87	143,88	143,90	143,87	143,86
Kr. D.	89,87	89,91	89,93	89,93	89,80	89,94	89,9325	89,90	89,94	89,93
Kr. N.	86,83	86,84	86,85	86,81	86,80	86,84	86,83	86,82	86,84	86,83
Kr. Sv.	119,64	119,68	119,65	119,68	119,60	119,70	119,68	119,67	119,70	119,70
Fol.	172,02	172 —	171,98	171,94	171,90	172,03	171,93	172,05	172,03	172 —
Fr. B.	12,45	12,445	12,4425	12,444	12,44	12,45	12,44625	12,44	12,44	12,445
Franco francese	126,73	126,71	126,71	126,7225	126,70	126,74	126,73	126,74	126,74	126,73
Lst.	1738,01	1738 —	1737,80	1737,75	1737,75	1738,30	1737,75	1738,27	1738,30	1738 —
Dm. occ.	155,94	155,95	155,99	155,9675	155,90	156,05	155,97	155,97	156 —	156 —
Scell. Austr.	24,07	24,06	24,07	24,0675	24,05	24,06	24,06875	24,06	24,06	24,07
Escudo Port.	21,68	21,68	21,69	21,68	21,70	21,69	21,66	21,68	21,68	21,67

Media dei titoli del 28 agosto 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	111 —
Redimibile 3,50 % 1934	90,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 agosto 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,965
1 Dollaro canadese	573,325
1 Franco svizzero	143,872
1 Corona danese	89,931
1 Corona norvegese	86,82
1 Corona svedese	119,68
1 Fiorino olandese	171,935
1 Franco belga	12,445
1 Franco francese	126,726
1 Lira sterlina	1737,75
1 Marco germanico	155,969
1 Scellino austriaco	24,068
1 Escudo Port.	21,67

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità è disponibile, nelle qualifiche fino a veterinario provinciale di 1ª classe, tenuto anche conto dei posti di risulta nelle qualifiche superiori, un sufficiente numero di posti rispetto a quelli messi a concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 223, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina veterinaria;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) età non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio (legge 5 marzo 1963, n. 367).

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato e quelli di ruolo aggiunto;

d) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) buona condotta,

f) idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione III, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome, a pena di esclusione dal concorso:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso di superamento dei limiti di età di anni 32, il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età o che consente di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'Università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di questo ultimo titolo;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

10) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 del presente decreto.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda e dei documenti.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) da due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami.

Alla Commissione predetta saranno aggregati membri aggiunti per le lingue estere, per l'ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato e per la legislazione veterinaria.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato amministrativo, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, del Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte, quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alle prove pratiche ed orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sei decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione III, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti

a) diploma originale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autentica dal notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire in originale o copia autenticata dal notaio, questo ultimo titolo;

c) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto nei registri di stato civile in un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età;

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e della legge 18 marzo 1958, n. 228;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito e aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai nn. 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo e quello di ruolo aggiunto dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici,

2) titolo di studio;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono produrre soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra Amministrazione.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Graduatoria dei vincitori

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previste dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di veterinari provinciali di 3ª classe in prova nel ruolo dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre alle indenità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1963
Registro n. 6, foglio n. 22

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomalogia, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuro polmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina, rabbia, affezioni influenzali degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, gastro enterotossiemie, salmonellosi, malrossino, morva, morbo coitale maligno, tricomonissi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame (pseudo peste, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva, corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva, colera aviare, pullorosi). Sterilità dei bovini da cause infettive.

2. Ispezioni degli alimenti di origine animale e zootecnica:

a) ispezioni delle carni fresche e preparate e dei prodotti della pesca. Macelli pubblici e privati, mercati di bestiame, delle carni, del pesce. Controllo sanitario della produzione del latte;

b) igiene zootecnica;

c) alimentazione del bestiame;

d) produzioni zootecniche;

e) scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica;

f) fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici.

3. Lingue estere:

Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo a scelta del candidato, per la cui esecuzione è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una o più prove facoltative di lingue, sempre scelte tra le quattro summenzionate, ma diverse da quella scelta per la prova obbligatoria.

Prove pratiche

1. Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali.

2. Ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

3. Accertamento clinico su animale infetto e sospetto di malattie trasmissibili.

Prova orale

a) Etiologia epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

b) Disinfezione e disinfestazione.

c) Ispezione delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

d) Zootecnica, limitatamente agli argomenti indicati nella seconda prova scritta.

e) Ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato. Legislazione veterinaria.

f) Lingua estera obbligatoria ed eventuali altre lingue facoltative (conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano di natura tecnica).

Schema della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero della Sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione III ROMA

Il sottoscritto nato a . . . (Prov. di .) il residente in via chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali della Amministrazione della sanità.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento dei limiti).

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in medicina veterinaria in data presso l'Università di

2) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito (o rilasciato) in data presso (o dall'Università di .);

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione

7) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure di essere dipendente dal Ministero in qualità di in servizio a presso ovvero di essere stato dipendente dal Ministero in qualità di e di aver lasciato il servizio il ma non per provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego).

Per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua e per quelle facoltative la lingua (o le lingue)

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

addì

(Firma) . . . .

N. B. — Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700 e successive modifiche. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

(7063)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a settantaquattro posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico - carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settantaquattro posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università.

I benefici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione

speciale di merito di guerra l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a *pena di decadenza*, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro:

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata da notaio. Per il caso che il diploma non abbia potuto essere ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma, contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, dovrà essere presentato il duplicato rilasciato a' sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune o, se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorrono.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati

erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1963
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 53. — ANGELINI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) Economia e politica agraria, estimo rurale;
3) Zootecnia.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Industrie agrarie;
3) Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria;
4) Principi di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

Roma, addì 15 giugno 1963

Il Ministro: RUMOR

(7469)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17 del 2 gennaio 1963, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Acireale, Randazzo e San Giovanni La Punta, nell'anno 1962;

Visto il proprio decreto n. 2231 del 4 maggio 1963, con il quale è stato escluso dal bando di concorso il posto di ufficiale sanitario del comune di San Giovanni La Punta;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 2334 del 4 maggio 1963;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e n. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria in ordine di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Leonardi Giuseppe . . . . punti 153,488 su 200
2. Sciacca Antonino . . . . . » 123,175 »
3. Puglisi Carmelo . . . . . . » 122,200 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, su quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Catania, addì 5 agosto 1963

Il medico provinciale: SCUDERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17 del 2 gennaio 1963, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei Comuni di Acireale, Randazzo e San Giovanni La Punta vacanti nell'anno 1962;

Visto il proprio decreto n. 2231 del 4 maggio 1963, con il quale è stato escluso dal concorso il posto di ufficiale sanitario del comune di San Giovanni La Punta;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e n. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del posto di ufficiale sanitario del Comune a fianco indicati:

1) Leonardi Giuseppe: Acireale;
2) Sciacca Antonino: Randazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, su quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Catania, addì 5 agosto 1963

Il medico provinciale: SCUDERI

(7671)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.